



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF179

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO – IL DL CRESCITA
RIFERIMENTI	ART.177, TUIR; ART.11-BIS, CO.1, DL 34/2019 (CONV. L. 58/2019)
CIRCOLARE DEL	09/10/2019

Sintesi: il DL Crescita ha modificato il cd. “**regime a realizzo controllato**” applicabile allo **scambio di partecipazioni** disciplinato dall’art. 177 c. 2 Tuir, che si concretizza nella seguente operazione:

- in esito ad un conferimento di partecipazioni di una Srl/Spa (A) da parte di un privato (o impresa)
- la società (B) conferitaria (anch’essa di capitali) acquisisce/incrementa il controllo sulla conferita (A).
In tal modo il conferente “scambia” le quote nella Srl/Spa conferita (A) con quote nella società conferitaria (B), potendo ottenere la neutralità fiscale se quest’ultima iscrive le partecipazioni ricevute al medesimo costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente (da qui la denominazione di “realizzo controllato”).

Il Decreto crescita amplia tale regime di potenziale neutralità al caso in cui:

- la società conferitaria (B) acquisisca una partecipazione “qualificata” (e non il controllo)
- purché il conferente venga a conseguire il 100% delle partecipazioni della conferitaria (B).

Nel caso di holding, si applicano criteri particolari per la qualificazione delle partecipazioni conferite.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO

Gli **scambi di partecipazioni**, realizzati tra soggetti residenti, possono concretizzarsi attraverso un’operazione di:

- **permuta** (art. 177 co. 1 Tuir)
- **o conferimento** (art. 177 co. 2 Tuir), oggetto del presente approfondimento.



Nota: le permutate di partecipazioni sono operazioni piuttosto rare, ammesse solo tra due soggetti imprenditori (tra cui una Spa) che presuppongono il possesso (temporaneo) di azioni proprie.

Al contrario, il conferimento di partecipazioni è ammesso anche da parte delle persone fisiche private e non presuppone alcuna acquisizione di azioni proprie. Per tale motivo risulta particolarmente indicata

- ✓ nel caso in cui si intenda costituire un gruppo di società
- ✓ o quale operazione preordinata ad altre successive ai fini di un riassetto societario complessivo.

CONDIZIONI

Al conferimento di partecipazioni si applica un regime fiscale di favore purché, per effetto dell’operazione:

- la società che riceve le partecipazioni (in permuta o a titolo di conferimento) **acquisisca il controllo di diritto** ex art. 2359 c. 1 n. 1 C.C. nel soggetto le cui partecipazioni gli sono state date trasferite
- ovvero **incrementi la percentuale di controllo** e ciò:
 - non solo a seguito a previsione di legge (caso generale di aumento del diritto di voto in Assemblea)
 - ma anche in virtù di un **vincolo statutario** (CM 320/97, p.to 3.3).

SOGGETTI INTERESSATI

L’art. 177 c. 2 Tuir disciplina i requisiti soggettivi dell’operazione:

CONFERENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetto imprenditore (individuale o societario) ▪ o persona fisica privata
Società CONFERITARIA e Società SCAMBIATA	società di capitali (sono escluse le società di persone - RM 43/2017)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

In ogni caso si deve trattare di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Operazioni congiunte: il requisito del controllo può essere raggiunto in presenza di un **atto di conferimento**:

- da parte di un **singolo soggetto**
- o da parte di **più soggetti** (la conferitaria viene a controllare la società scambiata sommando le partecipazioni ricevute da tutti i soggetti partecipanti al conferimento)
a condizione che tali conferimenti facciano parte di un unico atto (Interpello n. 954739/2006)

TASSAZIONE DI SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI			
	NORMA	TIPO OPERAZIONE	DESCRIZIONE
SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI	art.177, comma 1	PERMUTA DI PARTECIPAZIONI	una Spa acquista/integra una partecipazione di controllo ex art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. in una Srl/Spa, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie
	art.177, comma 2	CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI (REALIZZO CONTROLLATO)	La Srl/Spa conferitaria acquisisce, in esito al conferimento, il controllo di una società Srl/Spa <u>ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.</u>
	NEW - art.177, co.2-bis	ESTENSIONE DEL REGIME A REALIZZO CONTROLLATO	Il regime a realizzo controllato è esteso anche al caso in cui la società acquisisca una <u>partecipazione qualificata</u>, anche se non di maggioranza.

MECCANISMO AGEVOLATIVO

In generale, un conferimento di beni (partecipazioni, immobili, o altro):

- è suscettibile di generare una plusvalenza è imponibile (in quanto "atto realizzativo")
- determinata come differenza tra
 - ✓ il valore normale del bene conferito (art. 9 Tuir)
 - ✓ ed il costo fiscalmente riconosciuto del bene

Esempio: un privato che conferisce un fabbricato, determina una plusvalenza determinata come differenza tra il valore normale (OMI o simile) rispetto al costo fiscalmente riconosciuto (la plusvalenza è imponibile ex art. 67 lett. b) Tuir; es.: non scatta tassazione ove posseduto da più di 5 anni o sia pervenuto in successione)

Se conferisce una partecipazione determina in modo analogo un capital gain (ex art. 67 lett. c) e c-bis) Tuir). In modo del tutto analogo "ragiona" una impresa che procede al conferimento.

Deroga al "valore normale"

L'art. 177 c. 2 introduce un **regime "speciale"** di determinazione del **valore normale** per determinare la plusvalenza (CM 33/2010):

- ➔ in luogo del valore normale delle partecipazioni
- ➔ si assume l'**incremento del patrimonio netto della conferitaria**.



N.B.: in sostanza si tratta:

- **non** di un regime di **neutralità fiscale** (non viene derogato il regime "realizzativo" dell'art. 175 Tuir, proprio dei conferimenti di partecipazioni)
- ma di un **"realizzo" che determina una plusvalenza pari a zero**; infatti la norma permette al conferente di **"manipolare" (legittimamente) la plusvalenza** in ragione del comportamento della società conferitaria (considerato che non è detto che il conferente venga a controllare la conferitaria, sarà opportuno prevedere contrattualmente l'obbligo di quest'ultima di iscrivere la partecipazione al valore comunicato dal conferente). Da qui la denominazione di conferimento "a realizzo controllato".

ESEMPIO: Tizio è l'unico socio nella Alfa Srl; il costo fiscalmente riconosciuto delle quote è pari a €. 200.000 (costo a cui le ha acquistate da terzi).

Intende conferire il 51% delle partecipazioni in Alfa nella Beta Srl, partecipata da altri soci. Di seguito la situazione patrimoniale di Beta Srl ante conferimento:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	1.200.000	Debiti	500.000
Crediti	200.000	Capitale sociale	100.000
Ecc.	100.000	Riserve	900.000
Tot. ATTIVO	1.500.000	Tot. PASSIVO	1.500.000

Nel caso di specie sono soddisfatti i requisiti per il conferimento a realizzo controllato in quanto Beta verrà ad assumere il controllo nella Alfa Srl (avendo più del 50% dei voti in assemblea).

Tizio ed i soci della Beta si accordano di attribuire i seguenti valori economici alle rispettive società, finalizzato a stabilire l'aumento di capitale di Beta da attribuire a Tizio con il conferimento:

AUM. CAP. SOC. DI BETA:						
Valori Econom.	Ex ante		Ex post	% soci		Aumento del C.S.
Alfa	600.000	Val. conferito	306.000	11,3%	Nuovi	in val .assoluto 12.750
Beta	2.400.000		2.400.000	88,7%	Preesist.	in % del Cap. soc. 12,8%
	3.000.000	Val. Beta	2.706.000			

Dunque, Beta aumenta il proprio capitale sociale di €. 12.750, attribuendo le quote a Tizio.

Negli accordi presi con Tizio, Beta sia obbligata ad iscrivere la partecipazione al valore di €. 200.000 (cioè ad un valore inferiore al valore di mercato del 50% di Alfa, pari a €. 306.000):

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzaz.	1.200.000	Debiti	500.000
Partecip.	200.000	Cap. soc.	112.750
Crediti	200.000	Ris. di conferim.	187.250
ecc.	100.000	Altre Riserve	900.000
Tot. ATTIVO	1.700.000	Tot. PASSIVO	1.700.000

In conseguenza di ciò, Tizio, in sede di predisposizione della proprio Mod. Redditi verifica il capital gain relativo all'operazione da indicare a quadro RT:


valore di conferimento (co. 2 art. 177)	€. 200.000
costo fiscalmente riconosciuto	€. 200.000
capital gain:	zero

Variante

Nulla cambia nel caso in cui il conferimento delle partecipazioni del 51% in Alfa avvenga per il tramite di un unico atto di conferimento che coinvolga:

- ✓ Tizio: che conferisce al 30% delle partecipazioni in Alfa
 - ✓ Caio: che conferisce il 21% delle partecipazioni in Alfa
- considerato che Beta viene comunque a possedere il controllo su Alfa.

Dunque se Beta si limita a descrivere le partecipazioni alla somma del costo storico delle quote di Tizio e Caio, ciascuno di questi ultimi si troverà ad aver azzerato il capital gain.



NOVITÀ DL CRESCITA

Con il nuovo comma 2-bis introdotto all'art. 177 Tuir da parte del DL 34/2019, il **regime a realizzo controllato** viene **esteso** al caso in cui

- la **società conferitaria acquisisca**, in esito al conferimento, **una partecipazione solo "qualificata"**, anche se non di maggioranza
- purché il **conferente** venga a possedere la **totalità delle quote della conferitaria**.



N.B.: in sostanza il particolare criterio di determinazione della plusvalenza viene applicato anche nel caso in cui la società conferitaria **non acquisisca il controllo di una società**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1 n. 1), C.C., né incrementi la percentuale di controllo.

CONDIZIONI

Il regime di realizzo controllato è subordinato al soddisfacimento di entrambe le seguenti **condizioni**:

- 1) **REQUISITO PARTECIPATIVO:** le **partecipazioni conferite** rappresentano complessivamente (cioè anche nel caso di conferimento congiunto da parte di più soggetti) una **percentuale**:
 - di **diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%** (2% se società quotata)
 - di **partecipazione al capitale superiore al 25%** (5% se società quotata); questa misura viene, ovviamente, a rilevare nel caso in cui il diritto di voto non sia proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale)
- 2) **REQUISITO SOGGETTIVO:** le **partecipazioni sono conferite in una società**
 - **interamente partecipata dal conferente**
 - non rilevando se si tratti di società:
 - ✓ già esistente (
 - ✓ o neocostituita (di fatto si dovrà trattare di un conferimento in una Srl unipersonale).



N.B.: in sostanza si tratta di effettuare un conferimento:

- ✓ a favore di una società già partecipata interamente dal/dai conferente/i
- ✓ o costituita tramite l'operazione di conferimento, senza l'ingresso di alcun altro socio

Si noti che, in tale situazione, è lo stesso conferente che, di fatto, decide il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta (a differenza di quanto potrebbe accadere in relazione al co. 2), potendo quindi beni prevedere di non attribuire un valore superiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferito (di fatto azzerando la plusvalenza imponibile).

CONDIZIONE	MISURA	Riferimento
diritti di voto in assemblea ordinaria:	> 20 %	Art.177, co. 2-bis lett.a)
o partecipazione al capitale sociale	> 25 %	
società conferitaria interamente partecipate dal conferente.		Art.177, co. 2-bis lett.b)


Esempio2

In relazione all'Esempio1 precedente si ponga ora che:

- ✓ Tizio partecipi per il 60% in Beta
- ✓ ed intenda conferire in Alfa il 40% delle partecipazioni di Beta (Alfa aumenta il capitale, attribuendo ulteriori quote a Tizio, già socio unico di Alfa)

In applicazione del **nuovo co. 2 bis**, è possibile beneficiare anche in questo caso del regime a **realizzo controllato**, in quanto le condizioni sono verificate:

- si tratta di una **partecipazione qualificata** (40%)
- Tizio **conferente partecipa interamente nella società conferitaria Alfa**.




Esempio3

In relazione all'Esempio2 precedente si ponga ora che Tizio:

- detenga il solo 20% di Alfa
- intenda conferire in Alfa l'intero pacchetto di quote possedute in Beta, pari al 60%.

Il conferimento **può beneficiare del regime di realizzo controllato** di cui al **co. 2** in quanto, a prescindere dalla partecipazione detenuta in Alfa, quest'ultima acquisisce il controllo di Beta.




Esempio4

Tizio detiene una partecipazione del 90% in Alfa ed il 30% di Beta, che intende conferire in Alfa:

- la partecipazione in Beta **non è di maggioranza** e, quindi, Alfa non acquisisce il controllo di Beta: **non è applicabile** il regime di realizzo controllato **ex co. 2**
- in esito al conferimento Tizio **non risulta partecipare al 100% di Alfa** conferitaria: pertanto **non trova applicazione** regime di realizzo controllato secondo il **nuovo co. 2-bis**.

In definitiva, Tizio dovrà dichiarare il capital gain (a quadro RT) determinato come differenza tra il valore normale (valore di mercato) delle partecipazioni conferite ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.



HOLDING DI PARTECIPAZIONE

In relazione alla sola fattispecie introdotta dal DL Crescita (comma 2-bis dell'art. 177 Tuir):

- i requisiti relativi alle partecipazioni da determinare in capo alla holding di partecipazione
- devono tenere conto della demoltiplicazione derivante dalla catena di controllo sulle società intermedie.

DECORRENZA DELLE NOVITÀ

Poiché la legge n.58/2019, di conversione del Decreto Crescita **non prevede espressamente una data a decorrere dalla quale le modifiche oggetto di esame entrano in vigore**, si ritiene che il comma 2-bis debba trovare applicazione **dal 30 giugno 2019**, data di entrata in vigore della legge di medesima.

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

In passato l'Agenzia delle Entrate (RM 57/2007 e RM 446/2008) aveva ritenuto che il regime di realizzo controllato non potesse trovare applicazione (con forte critica di Assonime e AIDC):

- alle operazioni di conferimento non caratterizzate da **“valide ragioni economiche”**
- ed ai conferimenti attuati **da soggetti già controllanti** (direttamente o meno) la società conferitaria.

Tale impostazione risulta attualmente abbandonata; la più recente CM 33/2010 ha infatti chiarito che:

- ✓ pur continuando a trovare applicazione le disposizioni antiabuso in linea generale
- ✓ riconoscendo la valenza **“riorganizzativa”** dell'operazione, **“rilevante per l'incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all'interno di gruppi societari e/o familiari.**

ART. 177 TUIR:

co. 2 “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

NEW - co. 2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ne' incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma..